

**Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 (BUR n. 8/2010)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008,  
N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A  
SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI  
SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA  
SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

*“d bis) l'autorizzazione paesaggistica e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);”.*

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

*“4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio.”.*

**Art. 3 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.**

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: *“dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla normativa vigente in materia”.*

**Art. 4 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".**

1. Al comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: *"dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla normativa vigente in materia"*.

**Art. 5 - Modifica all'articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".**

1. Al comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: *"dall'articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla normativa vigente in materia"*.

**Art. 6 - Modifica all'articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".**

1. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo le parole: *"legge regionale 6 marzo 1990, n. 18"* sono aggiunte le seguenti parole: *"all'articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14"*.

**Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.